

Art. 44 Esclusione dalla procedura e revoca dell'aggiudicazione

- 1 Il committente può escludere un offerente dalla procedura di aggiudicazione, radiarlo da un elenco o revocare l'aggiudicazione, se constata che l'offerente, un terzo coinvolto o i rispettivi organi realizzano una delle seguenti fattispecie:
 - a. non adempiono o non adempiono più le condizioni di partecipazione alla procedura o il loro comportamento pregiudica lo svolgimento conforme alla legge della procedura di aggiudicazione;
 - b. le offerte o le domande di partecipazione presentano vizi formali rilevanti o divergenze sostanziali rispetto ai requisiti vincolanti definiti nel bando;
 - c. sono oggetto di una condanna passata in giudicato per un delitto ai danni del committente o per un crimine;
 - d. sono oggetto di una procedura di fallimento o di pignoramento;
 - e. hanno violato le disposizioni sulla lotta contro la corruzione;
 - f. si oppongono ai controlli ordinati nei loro confronti;
 - g. non pagano le imposte o i contributi sociali dovuti;
 - h. non hanno eseguito in maniera corretta commesse pubbliche precedenti o hanno altrimenti dimostrato di non essere una parte contraente affidabile e degna di fiducia;
 - i. hanno partecipato ai lavori preliminari dell'appalto pubblico senza che lo svantaggio concorrenziale che ne deriva per gli altri offerenti possa essere compensato con mezzi adeguati;
 - j. sono stati esclusi secondo l'articolo 45 capoverso 1 da future commesse pubbliche con una decisione passata in giudicato.
- 2 In presenza di indizi sufficienti, il committente può inoltre adottare i provvedimenti di cui al capoverso 1 se l'offerente, un terzo coinvolto o i rispettivi organi realizzano in particolare una delle seguenti fattispecie:
 - a. hanno fornito al committente dichiarazioni e informazioni false o ingannevoli;
 - b. hanno concluso accordi illeciti in materia di concorrenza;
 - c. presentano un'offerta a un prezzo anormalmente basso senza fornire, su richiesta, la prova di avere adempito le condizioni di partecipazione e senza garantire una fornitura conforme al contratto delle prestazioni a concorso;
 - d. hanno violato norme professionali riconosciute oppure hanno commesso azioni o sono incorsi in omissioni che ne pregiudicano l'onore o l'integrità professionale;
 - e. sono insolventi;
 - f. non osservano le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, le condizioni di lavoro, le disposizioni sulla parità salariale tra donna uomo, le disposizioni sulla

confidenzialità, le disposizioni del diritto svizzero in materia ambientale o le convenzioni internazionali per la protezione dell'ambiente designate dal Consiglio federale;

- g. hanno violato gli obblighi di annuncio e di autorizzazione secondo la LLN⁸⁵;
- h. violano la legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale⁸⁶.

Art. 45 Sanzioni

- 1 Il committente o l'autorità competente per legge può escludere per un periodo massimo di cinque anni da future commesse pubbliche l'offerente o il subappaltatore che abbia realizzato personalmente o tramite i propri organi una o più fattispecie di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettere c ed e nonché capoverso 2 lettere b, f e g, se le infrazioni sono gravi, oppure infliggergli una multa fino al dieci per cento della somma rettificata dell'offerta. Nei casi meno gravi può essere pronunciato un ammonimento.
- 2 Queste sanzioni possono essere inflitte a prescindere da altre azioni legali nei confronti dell'offerente o del subappaltatore inadempienti o dei loro organi. Se il committente o l'autorità competente per legge sospetta accordi illeciti in materia di concorrenza secondo l'articolo 44 capoverso 2 lettera b lo comunica alla Commissione della concorrenza.
- 3 Il committente o l'autorità competente per legge comunica all'OiAp le decisioni di esclusione ai sensi del capoverso 1 passate in giudicato. L'OiAp tiene un elenco non pubblico degli offerenti e dei subappaltatori sanzionati, con l'indicazione del tipo di sanzione e della base sulla quale essa è stata pronunciata nonché della durata dell'esclusione da commesse pubbliche. Provvede affinché ogni committente possa ottenere le informazioni riguardanti un determinato offerente o subappaltatore. A tal fine può prevedere che la consultazione dei dati avvenga mediante una procedura di richiamo. La Confederazione e i Cantoni mettono a reciproca disposizione tutte le informazioni raccolte secondo il presente articolo. Decorso il termine della sanzione, l'iscrizione è cancellata dall'elenco.
- 4 In caso di violazione del presente Concordato da parte di un committente, l'autorità competente per legge emana le opportune direttive e provvede alla loro osservanza.
- 5 Se per una commessa pubblica sono assegnati contributi finanziari, tali contributi possono essere revocati o può esserne richiesto integralmente o parzialmente il rimborso se il committente viola le disposizioni del diritto in materia di appalti pubblici.

⁸⁵ RS 822.41

⁸⁶ RS 241